



COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ORIGINALE []

COPIA [x]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 REG. - SEDUTA del 27.03.2017

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSEGNE E DEI MEZZI PUBBLICITARI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo , alle ore 17,30, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta aperta, convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione straordinaria, con appositi avvisi, stanno oggi in seduta i consiglieri comunali:

	Eseguito l'appello nominale risultano:		Presenti	Assenti
1	L'ANDOLINA Corrado Antonio	Sindaco	X	
2	CARROZZO Francesco		X	
3	CARROZZO Vincenzina Rosa		X	
4	FERRARO Carlo		X	
5	GRILLO Antonella		X	
6	GRILLO Marina Nicoletta	Presidente	X	
7	GRILLO Nicola		X	
8	MUGGERI Domenico		X	
9	GIANNINI Rocco Adamo		X	
10	GODANO Piero		X	
11	MAZZITELLI Francesco		X	
		totale	11	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.

accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio Marina Nicoletta Grillo , dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Illustra il contenuto del Regolamento Comunale per la disciplina delle insegne e dei mezzi pubblicitari da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Il presente Regolamento, costituisce l'insieme delle norme tecniche che disciplinano gli impianti, le strutture e l'utilizzo di mezzi e strumenti di qualunque materiale, caratteristiche e forma che mirano a diffondere messaggi di pubblicità, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici, aperti al pubblico o visibili dal pubblico, su tutto il territorio comunale. Nei vari articoli che compongono il regolamento si passa dalla descrizione delle caratteristiche comuni dei mezzi pubblicitari cito qualche esempio: i cartelli, le insegne devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici devono avere sagoma regolare, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, né ostacolarne la visibilità, per poi passare ad un ambito più specifico attraverso la definizione dei mezzi pubblicitari: dalle insegne di esercizio ai cartelli pubblicitari, totem, preinsegne, bacheche, striscioni, locandine, stendardi e per ognuno di essi si definiscono le caratteristiche, la collocazione e il loro uso appropriato.

A proposito delle insegne di esercizio si sottolinea il fatto che dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio.

Il regolamento ha come suo scopo principale, quello di mettere ordine nel campo della materia pubblicitaria, con un'attenzione particolare rivolta alla pubblicità vietata e alla collocazione vietata dei mezzi pubblicitari. COLLOCAZIONE VIETATA in prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, se si determina:

- a) confusione con la segnaletica stradale;
- b) difficoltà di comprensione o riduzione della visibilità o efficacia della medesima segnaletica; c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- d) barriere architettoniche o comunque impedimento per la circolazione dei pedoni. Il posizionamento di insegne di esercizio, cartelli o altri mezzi pubblicitari è vietato nei seguenti punti:
 - a) lungo e in vista delle strade extraurbane principali e relativi accessi; b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - c) in corrispondenza delle intersezioni.

Si delinea quella che è la PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE. All'interno dei centri abitati la collocazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta all'autorizzazione del Comune, previo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada se la stessa è statale, regionale o provinciale. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune all'interessato o a persona da esso delegata, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il rilascio di autorizzazione è negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il Comune in materia di pubblicità. L'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni. In caso di cessata attività, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimozione a propria cura e spese del mezzo pubblicitario e segnali installati nel territorio, nonché provvedere sempre a propria cura e spese a rimettere in pristino lo stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività.

Nell'ultima parte si menzionano gli OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE che consistono nel verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e dei segnali, nonché delle loro strutture di sostegno ed effettuare a proprie cura e spese tutti gli interventi necessari alla loro manutenzione e buon mantenimento. E infine vengono elencate le condizioni per le quali si giunge alla DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE. Il Comune vigila a mezzo dell'Ufficio tecnico, della Polizia Municipale, dei i funzionari deputati ai servizi di polizia stradale e

degli addetti comunali ai servizi di manutenzioni stradali, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, nonché sul loro stato di conservazione e buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni. Chiunque installa mezzi pubblicitari e segnali senza avere provveduto a chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie. I mezzi pubblicitari e i segnali installati senza avere inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi e pertanto sanzionabili ai termini delle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di pubblicità vietata, il Comune provvede, a cura e spese del trasgressore, alla copertura del messaggio pubblicitario nel caso di affissioni dirette di manifesti effettuate in contrasto con le norme del presente Regolamento. Successivamente provvede a notificare al trasgressore, apposito avviso con invito a pagare le spese per la copertura e diffida a rimuovere il mezzo pubblicitario e i segnali a cura e spese del trasgressore e degli obbligati in solido. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati ma conformi al Regolamento stesso, potranno essere regolarizzati dietro presentazione, di apposita domanda di sanatoria, I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati e non conformi al Regolamento stesso, dovranno essere rimossi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione dell'argomento da parte del Presidente del Consiglio Marina Grillo, così come sopra integralmente riportato;

Visto lo schema di Regolamento Comunale per la disciplina delle insegne e dei mezzi pubblicitari;

Atteso che l'adozione di tale Regolamento si rende necessaria per disciplinare gli impianti, le strutture e l'utilizzo di mezzi e strumenti di qualunque materiale, caratteristiche e forma che mirano a diffondere messaggio di pubblicità, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici, aperti al pubblico o visibili dal pubblico, su tutto il territorio comunale;

Visto l'art. 3 del D. Lsg. N. 597/93 che testualmente recita:

1. Il Comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Con il regolamento il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Ritenuto di procedere all'approvazione del suddetto regolamento;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.",

Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

- 1) **di approvare** il Regolamento Comunale per la Disciplina la disciplina delle insegne e dei mezzi pubblicitari del quale si riporta l'intero testo in calce alla presente deliberazione;
- 2) **di trasmettere** copia del presente atto alla Segreteria Generale, al Responsabile dell'Area Polizia Municipale ed al Responsabile dell' Area Urbanistica / Edilizia, dell'area Manutenzione e Patrimonio, per i conseguenti adempimenti;
4. **di dichiarare**, successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSEGNE E DEI MEZZI PUBBLICITARI

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 - Caratteristiche comuni dei mezzi pubblicitari

Titolo II – Definizione dei mezzi pubblicitari

Art. 3 – Insegne di esercizio

Art. 4 - Definizione di altri mezzi pubblicitari

Titolo III – Norme comuni a tutte le forme di pubblicità e mezzi pubblicitari

Art. 5 - Collocazione vietata

Art. 6 – Pubblicità vietata

Titolo IV - Caratteristiche e norme specifiche per i manufatti pubblicitari

Art. 7 - Insegne di esercizio

Art. 8 – Preinsegne

Art. 9 – Cartelli pubblicitari

Art. 10 – Altri mezzi pubblicitari che necessitano di autorizzazione

Art. 11 - Altri mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione

Titolo V - Discipline particolari

Art. 12 - Cartelli pubblicitari temporanei

Art. 13 - Segnali turistici e di territorio

Titolo VI - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 14 - Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione

Art. 15 - Presentazione della richiesta di autorizzazione

Art. 16 – Rilascio, validità e voltura dell'autorizzazione

Art. 17 – Rinnovo dell'autorizzazione

Art. 18 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 19 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Titolo VII - Vigilanza e sanzioni

Art. 20 - Vigilanza e sanzioni amministrative

Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 – Mezzi pubblicitari preesistenti

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15.11.93 n.507, costituisce l'insieme delle norme tecniche che disciplinano gli impianti, le strutture e l'utilizzo di mezzi e strumenti di qualunque materiale, caratteristiche e forma che mirano a diffondere messaggi di pubblicità, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici, aperti al pubblico o visibili dal pubblico, su tutto il territorio comunale.

ART. 2 - CARATTERISTICHE COMUNI DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono assicurare la stabilità del manufatto sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. I cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e i segnali devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
5. Tutti i mezzi pubblicitari, nelle loro sagome e nell'uso dei colori, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, né ostacolarne la visibilità.
6. Le insegne di esercizio o gli altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle preinsegne, non possono contenere elementi grafici di indicazione direzionale stradale (freccie di orientamento), né recare scritte del tipo "ALT, STOP, svolta a destra o svolta a sinistra, fermati a 100 m" ovvero qualunque altra dicitura che possa ingannare o distrarre l'automobilista o comunque ingenerare confusione con la segnaletica stradale. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori, posti di pronto soccorso e luoghi di importanza preminente.
7. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie insegne di esercizio o degli altri mezzi pubblicitari.
8. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita la installazione, non possono avere luce intermittente o a variazione di colore né devono provocare abbagliamento.
9. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
10. Fermo restando quanto disposto nei commi precedenti, per l'installazione di croci per la segnalazione di farmacie è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa, anche con intermittenza.
11. Sono vietate le insegne a fascio luminoso proiettate sui marciapiedi o su altre superfici esposte al pubblico.
12. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, dovranno essere riportati, con scritte a carattere indelebile, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
13. I dati elencati al comma precedente dovranno essere aggiornati ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione degli stessi.

TITOLO II – DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 3 – INSEGNE DI ESERCIZIO

1. Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, luminose o non luminose, a carattere permanente, esposte, nella sede di un esercizio, di un'industria, di un commercio, di una arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la categoria merceologica dell'esercizio o l'attività in esso svolta, a cui l'insegna è strettamente legata.
2. Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio.
3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree private limitrofe alla sede dell'attività poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

ART. 4 - DEFINIZIONE DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano nella categoria degli altri mezzi pubblicitari:
 - a) cartelli pubblicitari: si definiscono cartelli pubblicitari quei manufatti bidimensionali, supportati da una struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi per luce propria o indiretta;
 - b) totem: si definisce totem un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso per luce propria o indiretta;
 - c) preinsegne: si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed, eventualmente, da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività in modo da facilitare il raggiungimento della stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria né indiretta;
 - d) targhe di esercizio: si definisce targa di esercizio il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura recante una scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da un simbolo o marchio, installato sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede di esercizio delle attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
 - e) bachecche: per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe o prezzi di pubblici esercizi);
 - f) striscioni, locandine, stendardi e bandiere: si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità e mancante di una superficie di appoggio. Può essere illuminato. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
 - g) vetrofanie: per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - h) vetrografie: per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - i) cartelli pubblicitari temporanei: si definiscono cartelli pubblicitari temporanei quei cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative temporanee, (aperte al pubblico) di carattere, culturale, sportivo, sociale e commerciale;
 - j) impianti pubblicitari di servizio: si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini o simili) recante uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso per luce propria o indiretta;

k) tende: si definisce tenda qualunque manufatto in tessuto o in materiali flessibile similare sostenuto da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posto esternamente agli edifici a protezione di vetrine o ingressi. Le tende devono intendersi disciplinate dal presente Regolamento solo se riportanti messaggi pubblicitari;

l) impianto di pubblicità o propaganda: si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque strumento o manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile nelle categoria precedenti. Può essere luminoso per luce propria o indiretta;

m) impianti pubblici per le affissioni: impianti di proprietà pubblica o di concessione pubblica destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, a carattere culturale, sportivo, istituzionale e commerciale.

TITOLO III – NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA’ E MEZZI PUBBLICITARI

ART. 5 - COLLOCAZIONE VIETATA

1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purchè il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero a causa dell’eccessiva quantità dei messaggi determinino:

a) confusione con la segnaletica stradale;

b) difficoltà di comprensione o riduzione della visibilità o efficacia della medesima segnaletica;

c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

d) barriere architettoniche o comunque impedimento per la circolazione dei pedoni.

2. Il posizionamento di insegne di esercizio, cartelli o altri mezzi pubblicitari è vietato nei seguenti punti:

a) lungo e in vista delle strade extraurbane principali e relativi accessi;

b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;

c) in corrispondenza delle intersezioni;

d) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

e) sui ponti e sottoponti;

f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;

g) sui cavalcavia, i sottopassi e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione. Questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali interne ai centri abitati a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;

i) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

j) lungo le strade nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, di parchi o aree naturali e/o protette;

k) sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e sugli altri beni di cui all'art.22 della Legge 1.6.1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri nonché sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

2. Il posizionamento delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant’altro destinato alla pubblica visibilità e viabilità.

3. I supporti utilizzati per la collocazione delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari devono essere installati su proprietà privata, fatta eccezione per gli impianti di proprietà comunale.

4. I supporti utilizzati per la collocazione delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari non devono essere posizionati all’interno di marciapiedi pubblici, gli stessi inoltre non devono ostacolare la libera circolazione di pedoni e ciclisti.

ART. 6 – PUBBLICITA’ VIETATA

1. In aree e luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato utilizzare mezzi o strumenti di informazione di qualunque materiale, caratteristiche e forma, mirati a dare informazioni commerciali avvalendosi:
 - a) della distribuzione con consegna a mano ovvero della collocazione di volantini o depliant sugli autoveicoli o motoveicoli in sosta;
 - b) della collocazione o affissione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari su alberi, siepi e in qualsiasi spazio di verde pubblico, nonché sugli impianti della segnaletica stradale;
 - c) della effettuazione di qualunque tipo di lancio di volantini, depliant, mezzi che veicolano messaggi e simili da aeromobili o veicoli;
 - d) della collocazione o affissione di insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo, sui pali della pubblica illuminazione.
2. All'interno del territorio comunale è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari con automezzi, strutture mobili o autoveicoli che rechino spazi e superfici contenenti comunicazioni pubblicitarie durante la sosta degli stessi in aree pubbliche o aperte al pubblico transito o comunque qualora i messaggi siano percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. È vietata l'iscrizione di messaggi pubblicitari dipinti sui muri nonché la collocazione di striscioni pubblicitari in aree pubbliche o aperte al pubblico transito o comunque qualora i messaggi siano percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso.

TITOLO IV - CARATTERISTICHE E NORME SPECIFICHE PER I MANUFATTI PUBBLICITARI

ART. 7 - INSEGNE DI ESERCIZIO

1. Le superfici massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - a) mq 10,00 per quelle collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
 - b) mq 2,00 (per ciascun senso di marcia) per quelle collocate non parallelamente all'asse della carreggiata;
 2. Le insegne a bandiera orizzontali e verticali devono essere installate in modo tale che il proprio bordo inferiore disti da terra non meno di 3,00 m se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali o piste ciclabili, non meno di 5,10 m se aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi.
 3. Se montate su supporto proprio o su palina, le insegne devono avere il proprio bordo superiore ad un'altezza misurata dalla quota del terreno non maggiore di 6,00 m.
 4. La distanza tra il bordo verticale esterno dell'insegna di esercizio e il filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede. In tali casi, il bordo verticale esterno dell'insegna di esercizio non può comunque distare meno di 50 cm dalla proiezione verticale del ciglio del marciapiede o del bordo esterno della banchina.
 5. Nel caso di strade prive di marciapiede pedonale o pista ciclabile, è ammessa l'installazione di insegne frontali in aderenza a edifici in deroga al comma 3.
 6. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave ovvero immediatamente sopra lo stesso ma solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano, senza superare i limiti della proiezione verticale dell'apertura del vano. Per l'installazione di insegne di esercizio nelle posizioni di seguito indicate:
 - sui e nei parapetti dei balconi;
 - al di sotto dei balconi non in aderenza all'edificio;
 - al di sotto delle pensiline non in aderenza del fabbricato;
 - sui tetti, sopra le pensiline e nelle facciate degli edifici;
 - nelle arcate frontali e di testa dei portici;sarà necessario produrre una relazione tecnica contenente le motivazioni che giustificano la scelta di tale ubicazione.
- Le insegne frontali collocate in aderenza al fabbricato devono inoltre avere una sporgenza massima di 15 cm rispetto al filo esterno del muro dell'edificio.

7. Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela o non parallela*
C, D	2,00 m
E	1,5 m
F	1,5 m

(* misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno dell'insegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio).

8. Il posizionamento di insegne di esercizio a bandiera (orizzontale e verticale, in aggetto da una costruzione) e su palina (su supporto proprio, collocate in direzione parallela o non parallela al senso di marcia dei veicoli) entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime espresse in metri lineari di seguito indicate:

	Segnali stradali di:				Intersezioni	
	Pericolo		Prescrizione			
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo
C,D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00
E	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00
F	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00

ART. 8 – PREINSEGNE

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare, dimensioni cm 125 x 25, colore di fondo giallo (rif. RAL 1021) e scritte di colore nero. Devono essere installate nel raggio di 5 km dall'attività di cui intendono facilitare il reperimento.

2. È ammesso un numero massimo di due preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività per ciascun itinerario di avvicinamento alla stessa.

3. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano dimensioni e colori identici. Tali preinsegne possono costituire oggetto di un'unica autorizzazione.

4. Le preinsegne devono essere raggruppate in un gruppo segnaletico unitario all'interno del quale l'installazione deve rispettare i seguenti criteri:

a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;

b) le frecce indicanti diritto devono essere poste al di sopra delle altre. Qualora il gruppo di preinsegne sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;

c) le frecce indicanti sinistra devono essere poste sotto le frecce diritto e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti destra;

d) qualora per una stessa struttura di sostegno vengano collocate meno di sei preinsegne, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore e scendere verso il basso.

5. Le distanze minime da rispettare, a lato della sede stradale e nel senso delle singole direttrici di marcia, dal margine esterno della pista ciclabile (se presente), oppure dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle riportate all'art. 7, comma 7, del presente regolamento.

6. Le distanze di cui al comma precedente devono essere calcolate partendo dalla proiezione a terra del filo esterno della preinsegna, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio.

7. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, riportate all'art. 7, comma 8, del presente regolamento.

8. Il supporto di preinsegne o di gruppi segnaletici unitari potrà essere costituito, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione autorizzante, da un singolo palo oppure da due pali installati a breve distanza l'uno dall'altro. Fornitura, installazione e manutenzione dei supporti sono a cura e spese dei richiedenti.

9. Il richiedente o l'installatore di una o più preinsegne ovvero del supporto non hanno diritto di privativa sull'impianto. Sul gruppo segnaletico unitario potranno essere installate ulteriori preinsegne, nel numero massimo previsto, secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione e senza che alcuno dei richiedenti possa ad alcun titolo vincolare l'utilizzo dell'impianto stesso alla corresponsione di compensi di qualsiasi natura.

ART. 9 – CARTELLI PUBBLICITARI

1. La collocazione del cartello può avvenire solo con struttura propria (cartello isolato); la sua dimensione non può superare la superficie di mq 6,00.

2. Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela	Collocazione non parallela*
C, D	2,00 m	3,00 m
E	1,50 m	2,00 m
F	1,50 m	2,00 m

(*misura da eseguire dalla proiezione a terra del filo esterno del cartello, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio).

3. Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

	Segnali stradali di:				Intersezioni	
	Pericolo		Prescrizione			
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo
C,D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	50,00
E	30,00	20,00	30,00	20,00	50,00	50,00
F	30,00	20,00	30,00	20,00	50,00	50,00

ART. 10 – ALTRI MEZZI PUBBLICITARI CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

1. Bandiere:

a) La collocazione può avvenire solo su suolo privato.

b) Il bordo superiore deve trovarsi ad una quota non superiore a m 8,00 rispetto al terreno ovvero piano stradale.

c) La superficie complessiva deve risultare non superiore a mq 4,00.

d) Se aggettanti su suolo pubblico, devono avere bordo inferiore a quota non inferiore a m 6,00 rispetto al terreno ovvero piano stradale.

2. Totem:

a) La collocazione può avvenire su suolo privato.

b) Il bordo superiore del totem deve essere in ogni suo punto ad un'altezza non superiore a m 8,00 rispetto alla quota del terreno.

c) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle riportate all'art. 9, comma 2, del presente regolamento.

d) Le distanze di cui alla lettera precedente devono essere calcolate partendo dal filo esterno del manufatto.

e) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non

superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

	Segnali stradali di:				Intersezioni	
	Pericolo		Prescrizione			
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo
C,D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00
E	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
F	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00

3. Bacheche:

a) La sporgenza massima delle bacheche a muro, ove consentite, non deve essere superiore a cm 5 rispetto al filo esterno della muratura.

b) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata, ad esclusione delle bacheche poste nelle aiuole di separazione delle carreggiate, sono quelle riportate all'art. 9, comma 2, del presente regolamento.

c) Le distanze di cui alla lettera precedente devono essere calcolate:

- per la collocazione parallela partendo dal bordo esterno della bacheca, ad esclusione di quelle a muro;

- per la collocazione non parallela partendo dal bordo esterno della bacheca.

d) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, di seguito indicate:

	Segnali stradali di:				Intersezioni	
	Pericolo		Prescrizione			
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo
C,D	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00
E	5,00	3,00	3,00	3,00	5,00	3,00
F	5,00	3,00	3,00	3,00	5,00	3,00

4. Impianto di pubblicità o propaganda:

a) La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

b) Con riferimento all art. 15 comma 5 del D.Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.

c) Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, sono disposte le limitazioni di seguito indicate:

- la pubblicità fonica è vietata nei centri storici;

- la pubblicità fonica è vietata a meno di 50 m da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto;

- la pubblicità fonica è consentita nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

d) È possibile concedere deroghe al punto c) durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

e) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 130/75.

La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

f) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal DPCM 01/03/1991.

g) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta all'interno del territorio comunale dei veicoli di cui agli artt. 54 comma 1 lettera g) e 56 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e di cui agli artt. 203 comma 2 lettera q) e 204 comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/92. La sosta di detti veicoli all'interno

del territorio comunale può essere motivata unicamente da esigenze fisiologiche del conducente ovvero da motivi tecnici, e deve prolungarsi per il tempo strettamente necessario all'assolvimento di tali esigenze. In tali casi, inoltre, la pubblicità su detti veicoli dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

5. Impianti pubblici per le affissioni:

a) Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune, inteso a garantire le affissioni su impianti di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

b) Con riferimento all'art. 51, comma 1, del D.P.R. 495/92, è vietata ogni forma di affissione diretta di manifesti da parte di terzi al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

c) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle riportate all'art. 9, comma 2, del presente regolamento.

d) Le distanze di cui alla lettera precedente devono essere calcolate dalla proiezione a terra del filo esterno dell'impianto, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo o all'edificio.

e) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, riportate al comma 2, lett. e, del presente articolo.

ART. 11 - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

1. Stendardi:

a) L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

b) Le distanze minime da rispettare dal margine esterno della pista ciclabile (se presente) ovvero dal bordo esterno del marciapiede (se presente) ovvero dal limite della carreggiata sono quelle riportate all'art. 9, comma 2, del presente regolamento.

c) Le distanze di cui alla lettera precedente devono essere calcolate dalla proiezione a terra del filo esterno dello stendardo, lato verso la strada, e non dalla struttura di sostegno infissa al suolo.

d) Il bordo inferiore di stendardi aggettanti su passaggi accessibili ad automezzi deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata. Il bordo inferiore di stendardi aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali o piste ciclabili deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 3,00 rispetto a terra.

e) Il posizionamento entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, riportate all'art. 10, comma 3, lett. d, del presente regolamento.

2. Locandine:

a) L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

b) Possono essere distribuite esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negozi.

c) Il posizionamento di locandine collocate su strutture tipo sandwich entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime, espresse in metri lineari, riportate all'art. 10, comma 3, lett. d, del presente regolamento.

d) Le locandine collocate su strutture tipo sandwich posizionate su marciapiedi o percorsi pedonali dovranno lasciare libero un passaggio di larghezza minima pari a 1,00 m.

e) Oltre a titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, all'interno di stendardi e locandine è consentito apporre il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

f) L'esposizione dei manufatti di cui alla lettera e) è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.

3. Targhe di esercizio:

- a) Le targhe indicanti professioni e attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.
- b) Devono avere una dimensione massima di cm 50x25.
- c) Il posizionamento deve essere effettuato seguendo criteri di regolarità compositiva.
- d) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. Vetrofanie e vetrografie:

- a) L'apposizione o realizzazione è consentita solo se attinenti all'attività esercitata.
- b) Devono essere collocate o realizzate all'interno di vetrine ubicate ai piani terra; possono essere collocate o realizzate in aperture poste ai piani superiori solo se le stesse costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.
- c) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.

5. Tende:

- a) Le tende recanti messaggi pubblicitari poste a protezione di mostre, vetrine e accessi pedonali dovranno avere in ogni loro punto, comprese le parti mobili, un'altezza minima sulla quota del marciapiede di m 2,20.
- b) Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dal Psc e dal Reu.
- c) Le distanze minime da rispettare dal bordo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata sono quelle di seguito indicate:

Tipo di strada	Collocazione parallela*	Collocazione non parallela*
C, D	0,50 m	0,50 m
E	0,50 m	0,50 m
F	0,50 m	0,50 m

(*misura da eseguire a partire dal bordo esterno della tenda aperta).

- d) Non sono fissate distanze da segnaletica stradale, insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.

6. Impianti pubblicitari di servizio:

L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 4 lett. j) del presente regolamento, è soggetta ad individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta Comunale.

7. La collocazione dei mezzi pubblicitari individuate nel presente articolo non necessita di specifica autorizzazione e può avvenire previa compilazione e presentazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di apposito modulo di comunicazione.

L'Amministrazione comunale ha a disposizione 30 giorni per chiedere chiarimenti o documentazioni integrative ovvero per negare il proprio consenso al richiedente; decorso tale termine temporale senza che alcuna comunicazione sia giunta al richiedente, la collocazione si intende assentita e può effettivamente avere luogo. L'assenso, tacito o meno, alla collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo ha validità per un termine temporale di tre anni a decorrere dalla data di consegna del modulo di richiesta, decorsi i quali occorrerà seguire nuovamente la procedura oppure rimuovere il mezzo pubblicitario.

TITOLO V - DISCIPLINE PARTICOLARI

ART. 12 - CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

1. Devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate al successivo TITOLO VI, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su suolo privato.

2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persona giuridica, dal responsabile o rappresentante di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con comunicazione.

3. È consentita l'esposizione di un numero massimo di cinquanta cartelli per manifestazione o iniziativa; questi non possono superare le dimensioni di m 0,70X1,00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.

La collocazione dei cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che la settimana precedente e le 48 ore successive.

4. Le locandine esposte su cavalletti e riportanti messaggi pubblicitari riferiti a iniziative commerciali di saldi, promozioni, ecc. sono autorizzate esclusivamente nelle aree cortilive private dell'esercizio stesso, sono ammessa unicamente durante il periodo dei saldi o delle promozioni cui si riferiscono oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive agli stessi.

ART. 13 - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

1. I segnali turistici e di territorio e i segnali che forniscono indicazione di servizi utili possono essere autorizzati a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora, per la configurazione dei luoghi e della sede stradale, si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè il loro abbinamento non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali o sia di pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

2. Ciascuna attività non potrà essere distinta da più di 5 segnali nel territorio. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 5 km di distanza dal luogo.

3. E' vietato collocare segnali sui sostegni degli impianti semaforici o su pali di illuminazione pubblica.

4. Al fine di garantire una corretta utilizzazione degli spazi edelle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione, dovrà essere corrisposta all'Amministrazione la somma legata all'occupazione di suolo pubblico, secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

TITOLO VI - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 14 - ENTI COMPETENTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. All'interno dei centri abitati (art. 3 D.Lgs 285/92) la collocazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta all'autorizzazione del Comune, previo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada se la stessa è statale, regionale o provinciale.

2. Fuori dai centri abitati, la domanda deve essere presentata all'Ente proprietario della strada.

3. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

ART. 15 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Sono soggette a provvedimento di autorizzazione tutte le domande di installazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari come definiti al TITOLO II del presente Regolamento, ad eccezione di quanto previsto all'art. 11.

2. La richiesta deve essere obbligatoriamente:

a) compilata sull'apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

b) sottoscritta dal soggetto interessato;

c) corredata di tutta la documentazione indicata nell'apposito modulo.

3. Nel caso in cui alcuno dei punti del comma 2 non risulti soddisfatto, la richiesta di autorizzazione si intende non completa. L'Amministrazione Comunale invita una sola volta i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a sanare la mancanza riscontrata nella richiesta entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali la richiesta di autorizzazione si intende respinta e verrà archiviata.

4. Ogni richiesta di autorizzazione va riferita ad un solo impianto pubblicitario. Fanno eccezione le installazioni di una pluralità di insegne di esercizio presso la sede di un'unica attività e le installazioni di una pluralità di cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari posizionati a breve distanza reciproca;

in tali casi la richiesta dovrà essere unica per l'intera installazione plurima, così da consentire agli Uffici competenti una valutazione complessiva degli impianti di cui si richiede la collocazione.

ART. 16 – RILASCIO, VALIDITA' E VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune all'interessato o a persona da esso delegata, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. L'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 53 del D.P.R. 495/92, fermo restando il rispetto della normativa edilizia e urbanistica relativa. Il mancato rispetto del termine temporale sopraccitato non comporta l'applicazione del principio del silenzio-assenso, né può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 della Legge 241/90.
2. Il rilascio di autorizzazione è negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il Comune in materia di pubblicità.
3. Il termine temporale di cui al comma 1 rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o a integrare quella depositata.
4. Per le richieste di autorizzazioni riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno di centri storici o zone di interesse assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d'interesse storico, artistico e culturale, l'Ufficio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
5. L'autorizzazione all'installazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare leggi, regolamenti (compresi i regolamenti condominiali) e ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
6. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite nei modi di legge, l'autorizzazione comprende altresì la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravate da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.
7. L'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.
8. In caso di cessata attività, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimozione a propria cura e spese del mezzo pubblicitario e segnali installati nel territorio, nonché provvedere sempre a propria cura e spese a rimettere in pristino lo stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività. In caso di inadempienza, provvederà l'Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
9. In caso di cessione o affitto d'azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare richiesta di voltura dell'autorizzazione in carta semplice entro 90 giorni. La richiesta deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato.

ART. 17 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto autorizzativo.
2. La richiesta deve essere obbligatoriamente:
 - a) compilata sull'apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Tecnico comunale;
 - b) sottoscritta dal soggetto interessato;
 - c) corredata di tutta la documentazione indicata nell'apposito modulo.
3. Nel caso in cui alcuno dei punti del comma 2 non risulti soddisfatto, la richiesta di autorizzazione si intende non completa. L'Amministrazione Comunale invita una sola volta i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a sanare la mancanza riscontrata nella richiesta entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali la richiesta di autorizzazione si intende respinta e verrà archiviata.

4. Il rinnovo è rilasciato dal Comune, all'interessato o a persona da esso delegata, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il mancato rispetto del termine temporale sopraccitato non comporta l'applicazione del principio del silenzio-assenso, né può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 della Legge 241/90.
5. Il rilascio di rinnovo è negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il Comune in materia di pubblicità.
6. Il rilascio di rinnovo può essere negato a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, per modifiche all'assetto viario ovvero per modifiche al quadro normativo comunale.
7. Il termine temporale di cui al comma 4 rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o a integrare quella depositata. In caso di mancato ricevimento di tale documentazione integrativa entro 30 giorni dal sopraccitato invito, la richiesta di rinnovo si intende respinta e verrà archiviata.
8. Per le richieste riguardanti opere poste su edifici o aree all'interno di centri storici o zone di interesse assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d'interesse storico, artistico e culturale, l'Ufficio competente provvede al rilascio del rinnovo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
9. L'autorizzazione al rinnovo non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare leggi, regolamenti (compresi i regolamenti condominiali) e ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni o rinnovi di competenza di altre Autorità o Enti.
10. L'introduzione di qualsiasi modifica al mezzo o al messaggio pubblicitario, comportano l'obbligo della presentazione di una nuova richiesta di autorizzazione secondo la procedura di cui all'art. 17.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e dei segnali nonché delle loro strutture di sostegno (tale ultimo obbligo si intende esteso in solido a tutti i titolari di autorizzazioni di mezzi pubblicitari e segnali plurimi installati su di un unico sostegno);
 - b) effettuare a proprie cura e spese tutti gli interventi necessari alla loro manutenzione e buon mantenimento, anche a seguito di danneggiamenti per sinistri stradali;
 - c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere a propria cura e spese alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
 - e) conservare presso la sede dell'attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari e i segnali l'autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
6. Il titolare del mezzo pubblicitario e dei segnali è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da parte di chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo possa avanzarsi nei confronti del Comune in relazione sia diretta che indiretta all'autorizzazione rilasciata, restando altresì esclusa la possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.
7. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio e ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un'insegna o un altro mezzo pubblicitario, deve farne richiesta in carta semplice all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende assentita.
8. Per variazione di messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo senza alcuna variazione della struttura di supporto (cartello o altro) e di sostegno (palo o altro).
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo, ad esclusione di quanto previsto alla lett. d) nonché ai commi 7 e 8, si applicano anche al titolare di mezzi pubblicitari così come individuati all'art. 10 del presente regolamento.

ART. 19 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività effettivamente esercitate;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal rilascio della stessa.

2. Accertato il verificarsi della causa di decadenza, l'Amministrazione invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere la causa stessa, ove ciò sia possibile, assegnando un congruo termine temporale, decorso il quale la decadenza diventa efficace.

3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione, in particolare:

- a) la realizzazione di opere o impianti di interesse pubblico;
- b) la posa di impianti di segnaletica stradale;
- c) l'installazione di impianti fissi per le affissioni, quando l'esecuzione dei suddetti interventi sia incompatibile con il mantenimento del mezzo pubblicitario autorizzato. In generale, per motivate e sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, di tutela dell'ambiente urbano e paesaggistico del territorio comunale, il provvedimento di autorizzazione può essere revocato, previa comunicazione di avvio del procedimento.

4. In caso di decadenza o revoca, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimozione a propria cura e spese del mezzo pubblicitario e dei segnali entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale, nonché provvedere sempre a propria cura e spese a rimettere in pristino lo stato dei luoghi.

In caso di inadempienza, provvederà l'Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Resta esclusa ogni pretesa di rivalsa o risarcitoria nei confronti del Comune.

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 20 - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune vigila a mezzo dell'Ufficio tecnico, della Polizia Municipale, dei i funzionari deputati ai servizi di polizia stradale e degli addetti comunali ai servizi di manutenzioni stradali, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, nonché sul loro stato di conservazione e buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Chiunque installa mezzi pubblicitari e segnali senza avere provveduto a chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e a quelle previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

3. Chiunque violi disposizioni del presente Regolamento, senza che per questo siano previste sanzioni da parte dei sopra menzionati DD.Lgss., è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 applicato ai sensi della Legge 689/81.

4. I mezzi pubblicitari e i segnali installati senza avere inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi e pertanto sanzionabili ai termini delle vigenti disposizioni di legge. Sono da ritenersi parimenti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione, nonché quelli esposti fuori dagli spazi consentiti o collocati su alberi, siepi, strutture di arredo urbano o verde pubblico, o ancora posizionati su manufatti installati lungo le strade del territorio comunale o comunque in violazione dei divieti di cui all'art. 6.

5. Il Comune provvede, a cura e spese del trasgressore, alla copertura del messaggio pubblicitario nel caso di affissioni dirette di manifesti effettuate in contrasto con le norme del presente Regolamento.

6. Il Comune provvede alla copertura dei mezzi pubblicitari e dei segnali abusivi di cui al comma 4. Successivamente alla copertura del mezzo pubblicitario, il Comune provvede a notificare al trasgressore (proprietario o possessore del mezzo pubblicitario e segnali ovvero, in alternativa, titolare dell'attività pubblicizzata) apposito avviso con invito a pagare le spese per la copertura e

diffida a rimuovere il mezzo pubblicitario e i segnali a cura e spese del trasgressore e degli obbligati in solido.

7. I mezzi pubblicitari e i segnali abusivi di cui al comma 4 possono, con ordinanza emessa dall'organo competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento dell'imposta dovuta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa e finalizzata a garantire il recupero delle somme di cui sopra e delle spese sostenute per le operazioni di sequestro.

8. I mezzi pubblicitari e i segnali sequestrati ai sensi del precedente comma 7 potranno essere rimossi a cura del Comune e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle somme di cui al periodo finale del comma 7 del presente articolo. Nella stessa ordinanza di cui al comma 7 del presente articolo viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale rimosso previo pagamento dell'imposta dovuta, dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi nonché delle spese sostenute per le operazioni di sequestro, rimozione e custodia.

9. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede al recupero coatto dell'onere sostenuto mediante la vendita del materiale stesso e il ricavo è incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora non sia possibile provvedere alla vendita per mancanza di acquirenti il Comune si riserva la facoltà di chiedere l'assegnazione del materiale sequestrato ovvero di provvedere alla distruzione dello stesso.

10. Per i mezzi pubblicitari e per i segnali che non consentono di risalire al proprietario, nonché per i mezzi pubblicitari i cui titolari non abbiano rispettato le disposizioni contenute nell'art. 18, si seguono le procedure previste dai precedenti commi 7 e 8.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 21 – MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI

1. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in contrasto con esso, potranno essere mantenuti in opera, purchè regolarmente autorizzati in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta fino alla scadenza dell'autorizzazione.

2. Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del presente Regolamento quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica, la sostituzione o il rinnovo.

3. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati ma conformi al Regolamento stesso, potranno essere regolarizzati dietro presentazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, di apposita domanda di sanatoria, completa di attestazione di pagamento di una sanzione fissata dalla legge o, in subordine, dai competenti organismi comunali.

4. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati e non conformi al Regolamento stesso, dovranno essere rimossi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Oltre tale data, il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e a quelle previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune, e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

3. Il presente Regolamento può essere adeguato e modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, in ragione di esigenze o motivazioni da illustrarsi nel provvedimento di modifica.

4. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili alla materia.

Proposta di Deliberazione della Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE
Ufficio Affari Generali

SERVIZIO INTERESSATO
Area Amministrativa

Oggetto della proposta di deliberazione: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSEGNE E DEI MEZZI PUBBLICITARI.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

A T T E S T A

La copertura della complessiva spesa di €. _____ sull'intervento _____ ex cap. _____ in conto competenza / residui .

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, 267 e s.m.i

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione Amministrativa

sulla presente proposta di deliberazione.

Zambrone lì 27.03.2017

**Il Responsabile del Servizio
Tripodi Giuseppe**

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell'originale, letto e approvato dai sottoscritti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: Marina Nicoletta Grillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[x] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 20.04.2017 e che rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 20.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[x] è divenuta esecutiva il giorno poiché dichiarata 20.04.2017 immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000):

[X] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 20.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale li 20.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.